

LEGISLAZIONE U.E.

Direttiva - 26/02/2014, n.25

Gazzetta Ufficiale: 28/03/2014, n.94

Vigente

EPIGRAFE

DIRETTIVA UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 N. 25 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1) (2).

[1] Per l'attuazione della presente Direttiva nell'ordinamento interno, vedi la Legge 28 gennaio 2016, n. 11 e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

[2] Per l'applicazione della presente Direttiva, vedi la Decisione della Commissione 18 gennaio 2023, n. 264.

Titolo II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI

Capo IV

Esecuzione dell'appalto

Articolo 87

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, purché collegate all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 3, e

indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all'innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione.